

dossier

XIX Legislatura

settembre 2023

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 luglio 2023, recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Atto del Governo n. 63



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 83



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 108

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
OGGETTO E DEFINIZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
COMPITI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	- 5 -
ARTICOLI 3, 4 E DA 7 A 12	- 7 -
CENSIMENTO E MONITORAGGIO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - SIM	- 7 -
ARTICOLO 5.....	- 11 -
INDIVIDUAZIONE DEI FAMILIARI DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO.....	- 11 -
ARTICOLO 6.....	- 13 -
ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETÀ	- 13 -
ARTICOLI 13-15.....	- 14 -
COMPITI IN MATERIA DI MINORI ACCOLTI, INGRESSO E SOGGIORNO.....	- 14 -
ARTICOLO 16.....	- 16 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 16 -
ARTICOLO 17.....	- 17 -
ABROGAZIONE	- 17 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	63
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo breve:	Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati
Riferimento normativo:	Articolo 1, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Il provvedimento – adottato al fine di aggiornare e riunire la normativa regolamentare in unica fonte ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - reca la normativa concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, la cui disciplina è contenuta in diversi provvedimenti di rango primario e secondario.

In particolare, lo schema di regolamento è volto ad allineare la vigente disciplina di rango regolamentare alle seguenti disposizioni sopravvenute:

- articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai cui sensi è stato soppresso il Comitato per i minori stranieri, con conseguente trasferimento delle competenze in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), come modificato dalla legge n. 47 del 2017, che ha attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
- l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza), che riguarda le segnalazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della presenza dei minori non accompagnati da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;
- legge n. 47 del 2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ed in particolare il suo articolo 9, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 16).

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto e definizioni

Le norme individuano l'oggetto dello schema di regolamento, che consiste nella disciplina dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (comma 1).

In particolare, il comma 1 richiama le materie di competenza del Ministero indicate:

- al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (che disciplina il parere per il rilascio del permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati);
- all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (che disciplina l'istituzione del Comitato per i minori stranieri, ora soppresso¹, demandando l'individuazione dei suoi compiti a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato e prevedendo una clausola di invarianza riferita all'articolo medesimo);
- al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (che dispone, tra l'altro, l'immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati)
- al comma 1 dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, di seguito "SIM").

Le norme indicano inoltre le definizioni applicabili (commi 2-6), che riprendono quelle già definite a legislazione vigente. In particolare, la definizione di minore straniero non accompagnato (comma 2), richiama la definizione dell'articolo 2 della legge n. 47 del 2017.

La **relazione tecnica** non commenta specificamente l'articolo 1.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa l'articolo 1 che individua l'oggetto dello schema di regolamento e le definizioni applicabili, rinviando, per i profili finanziari, a quanto osservato in relazione alle altre disposizioni di carattere sostanziale.

¹ Ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

ARTICOLO 2

Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

La norma fa un'elencazione dei compiti ministeriali, i contenuti di ciascuno dei quali vengono poi specificati in dettaglio negli articoli seguenti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- provvede al **censimento e al monitoraggio** della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del **SIM** (Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati) e **vigila** sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale [comma 1, lettera *a*]).

Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture², nonché nei centri del "sistema di accoglienza e integrazione" (precedentemente denominato "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati").³

Si rammenta che a legislazione vigente è già previsto che il Ministero vigili sulle modalità di soggiorno dei minori (articolo 2, comma 2, del DPCM n. 535 del 1999);

- coopera e **si raccorda con le amministrazioni** e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché con l'autorità giudiziaria [comma 1, lettera *b*]).

Si rammenta che a normativa vigente, è già previsto che il Ministero cooperi e si raccordi con le amministrazioni interessate (articolo 2, comma 2, del DPCM n. 535 del 1999);

- svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di **promuovere l'individuazione dei familiari** dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali [comma 1, lettera *c*]);

Si rammenta che a normativa vigente il DPCM n. 535 del 1999 [articolo 2, comma 2, lettera *f*]) ha affidato all'allora Comitato minori stranieri (poi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la responsabilità di svolgere "compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e la possibilità di proporre la stipula di apposite convenzioni con gli organismi predetti".

- **esprime il parere** sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della

² Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

³ Di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione [comma 1, lettera *d*]).

Si rammenta che a legislazione vigente, è già previsto che il Ministero esprima detto parere (articolo 32, comma 1-*bis*, del testo unico sull'immigrazione);

- **promuove misure rivolte all'integrazione** dei minori stranieri non accompagnati [comma 1, lettera *e*]).

Si rammenta che ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione [articolo 10, lettera *g*]), fra le altre funzioni, coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del SIM.

La **relazione tecnica** nella sua premessa informa che lo schema di regolamento in esame non introduce nuovi compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti (in particolare, le attività di indagine familiare di cui all'articolo 5 dello schema di regolamento, quelle inerenti alle misure di accompagnamento alla maggiore età di cui all'articolo 6 e quelle relative al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati) sono espletati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La relazione specifica che le attività di cui al presente articolo, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono svolte dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione di cui all'articolo 10 del DPR 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", come modificato da ultimo dal DPCM n. 140 del 24 giugno 2021, nell'ambito delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (raccordo con le altre amministrazioni) e *c*) (ricerche dei familiari), la relazione tecnica informa che le amministrazioni interessate alle attività ivi previste sono: Ministero dell'interno; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero della giustizia; Ministero dell'istruzione e del merito; Ministero della salute; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Autorità giudiziaria; Enti locali e statali; Dipartimento pari opportunità, per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa informa altresì che le medesime attività sopra specificate sono svolte anche con la collaborazione di Istituzioni europee, Organizzazioni Internazionali ed Enti del terzo settore.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 2 elenca i compiti e le attività in materia di minori stranieri non accompagnati posti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detti compiti ed attività sono poi disciplinati dai successivi articoli da 3 a

15. La relazione tecnica informa che lo schema di regolamento non introduce nuovi compiti né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti sono espletati, ed evidenzia che i compiti in materia di minori stranieri non accompagnati sono attribuiti alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ai sensi del vigente regolamento di organizzazione del Ministero.⁴

Per le osservazioni sui profili di quantificazione riferite ai compiti disciplinati dai successivi articoli (censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati mediante il SIM, individuazione dei familiari del minore, accompagnamento verso la maggiore età nonché compiti specifici relativi ai "minori accolti"), si rinvia alle schede ad essi riferite.

Per quanto riguarda gli altri compiti individuati dal comma 1 e che non sono oggetto di una disciplina specifica nello schema di regolamento ora in esame, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli stessi ripetono attribuzioni già previste a legislazione vigente.

In particolare, infatti:

- la vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori (lettera *a*) è già prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del DPCM n. 535 del 1999;
- il raccordo con le amministrazioni interessate (lettera *b*) è già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del DPCM n. 535 del 1999;
- l'espressione del parere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (lettera *d*) è già prevista dall'articolo 32, comma 1-*bis* del Testo unico sull'immigrazione.

ARTICOLI 3, 4 e da 7 a 12

Censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati e Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati - SIM

Le norme disciplinano le attività ministeriali individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ai cui sensi, come sopra visto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al **censimento e al monitoraggio** della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del **SIM** (Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati). Più in dettaglio, lo schema di regolamento in esame prevede quanto segue.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o

⁴ DPR 15 marzo 2017, n. 57

della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne **immediata notizia al Ministero**⁵ (articolo 3, comma 1).

Si rammenta che, già a legislazione vigente:

- l'articolo 5, comma 1, del DPCM n. 535 del 1999 ha previsto, in capo ai medesimi soggetti, sopra individuati, l'obbligo di darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri (poi soppresso, come visto in premessa, e le cui funzioni sono passate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede, fra l'altro, che l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Le predette comunicazioni sono inserite nel **SIM** (articolo 3, comma 2) che opera **presso il Ministero**, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica (articolo 4).

La disciplina del **trattamento dei dati personali** contenuti nel SIM è recata al Capo III (artt. 7-12) dello schema di regolamento in esame; in particolare:

- l'articolo 7 definisce le finalità e le modalità del trattamento dei dati, disponendo in particolare che la diffusione dei dati possa essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati;
- l'articolo 8 precisa che il SIM è strutturato in due archivi principali "Minori" e "Enti e strutture"⁶;
- l'articolo 9 individua il periodo di conservazione dei dati (i dati sono trattati fino al compimento dei 18° anno di età del minore, salvo il caso di "prosieguo amministrativo"⁷e poi sono conservati nel SIM per il periodo, non superiore a cinque anni, necessario per determinati adempimenti: a ciò segue la cancellazione o anonimizzazione);
- l'articolo 10 individua il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale titolare del trattamento dei dati;

⁵ La norma mantiene esplicitamente fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, ai cui sensi la medesima comunicazione deve essere resa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza.

⁶ L'archivio "Minori" contiene i dati anagrafici del minore straniero non accompagnato, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente responsabile, nonché alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore; l'archivio "Enti e strutture" concerne gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attività di accoglienza e assistenza e contiene i dati relativi all'ente gestore, alla denominazione, alla sede e alla tipologia della struttura.

⁷ Il cosiddetto "prosieguo amministrativo" è disciplinato dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017, a norma del quale quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

- l'articolo 11 individua i soggetti legittimati all'accesso (l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno); inoltre, nell'osservanza di determinate cautele e dei limiti di legge, il Ministero può anche comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore;
- l'articolo 12 demanda a un decreto direttoriale⁸ la disciplina degli aspetti tecnico-organizzativi, dei differenti livelli di accesso ai dati, delle tipologie di dati trattabili e di operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso e delle misure di sicurezza e della comunicazione dei dati.

La **relazione illustrativa** rammenta che il SIM è stato istituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 8 agosto 2015, n. 142, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza in materia di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale. Ai fini dell'espletamento di tali attività, all'interno del SIM sono registrati i dati relativi all'anagrafica dei minori stranieri non accompagnati e al loro collocamento in accoglienza. Tali dati, elaborati in forma aggregata, costituiscono il contenuto dei report mensili e di approfondimento semestrale pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.⁹

Si rammenta che il SIM, attualmente operante, è accessibile, per gli utenti autorizzati, dalla pagina <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/pagine/sim-sistema-informativo-minori> dalla quale sono accessibili anche le guide per l'utenza: dalle guide per l'utenza l'archivio risulta già strutturato come previsto dallo schema di regolamento ora in esame.

La **relazione tecnica** afferma che sotto il profilo finanziario, alle attività connesse alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, dei minori stranieri accolti temporaneamente accolti nel territorio dello Stato e del SIM, già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa 3783 pg1 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Gli oneri connessi a tali attività per il periodo dicembre 2022/dicembre 2023, riconducibili al contratto stipulato con un operatore economico individuato a seguito di gara a procedura aperta, possono essere quantificati in circa 740.000,00 euro IVA inclusa.

⁸ Adottato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, entro trenta giorni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

⁹ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focuson/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-nonaccompagnati.aspx>

Si specifica, infine, che, per la realizzazione dei sistemi informativi in uso per la gestione delle attività connesse ai minori stranieri non accompagnati, negli anni 2022/2023, è stato stipulato un accordo tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e la Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione per l'accesso ad una convenzione stipulata da quest'ultima con CONSIP; tramite tale convenzione è stato stipulato un contratto con Almamiva per un importo di circa 1.145.000,00 IVA inclusa, afferente sempre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) dello stato di previsione del predetto Ministero.

Trattandosi di interventi e compiti già espletati da anni, la relazione tecnica ritiene che dall'attuazione delle disposizioni dello schema di regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coperti ampiamente dal Fondo nazionale per le politiche migratorie, che ammonta a 10.000.000 euro annui.¹⁰

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme disciplinano le attività ministeriali individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), inerenti al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM (Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati). Esse ribadiscono l'obbligo, già previsto a legislazione vigente¹¹, di dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3, comma 1) e l'obbligo, per il Ministero, di inserire le predette comunicazioni nel SIM (articolo 3, comma 2), banca dati istituita dalla legge n. 47 del 2017 e già operante, la cui gestione resta affidata al medesimo Ministero (articolo 4). Gli articoli da 7 a 12 dello schema di regolamento, poi, recano la disciplina del trattamento dei dati personali contenuti nel SIM. Si evidenzia che già a legislazione vigente la responsabilità del censimento e del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati è attribuita al Ministero (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e articolo 10, comma 1, del DPR n. 57 del 2017). La relazione tecnica afferma che alle attività connesse alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, dei minori stranieri temporaneamente accolti nel territorio dello Stato e del SIM, già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: essa dà poi conto, a supporto di tali affermazioni,

¹⁰ Articolo 25-*quater* della l. n. 136 del 2018 e articolo 1, comma 286, della legge n. 145 del 2018.

¹¹ Articolo 5, comma 1, del DPCM n. 535 del 1999 e articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

degli oneri sostenuti e delle disponibilità sul Fondo nazionale per le politiche migratorie. In proposito, non si formulano osservazioni circa gli articoli 3 e 4, tenuto conto che essi ribadiscono quanto già previsto a legislazione vigente e considerati gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda, invece, gli articoli da 7 a 12, che disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM, andrebbe acquisita dal Governo la conferma che le norme non richiedano interventi strutturali sull'attuale architettura del sistema.

ARTICOLO 5

Individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato

Le norme disciplinano le attività ministeriali individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ai cui sensi, come sopra visto, il Ministero svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di **promuovere l'individuazione dei familiari** dei minori stranieri non accompagnati.

Più in dettaglio, lo schema di regolamento in esame prevede quanto segue.

Per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie (comma 1).

I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari (comma 2). In seguito al colloquio¹² svolto con il minore dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza, se non sussiste alcun rischio per il minore o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'Autorità giudiziaria competente, di altre Amministrazioni, degli Enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica (comma 3). Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta (comma 4).

Si evidenzia che già a legislazione vigente l'articolo 33, comma 2, lettera b), del testo unico sull'immigrazione aveva affidato al Comitato per i minori stranieri (poi soppresso, come

¹² Previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

visto in premessa, e le cui competenze sono passate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'obiettivo del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo, rimettendo a una fonte secondaria l'individuazione delle concrete modalità operative: l'articolo 33, citato, è assistito da una specifica clausola di invarianza riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo (comma 3). Il DPCM n. 535 del 1999 (articolo 2, comma 2, lettera *f*) ha affidato all'allora Comitato minori stranieri (poi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) la responsabilità di svolgere "compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e la possibilità di proporre la stipula di apposite convenzioni con gli organismi predetti".

La **relazione tecnica** informa che alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) preordinato all'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 33, comma 2¹³, lettera *b*), del Testo unico dell'immigrazione. In particolare, gli oneri concernenti l'intervento di promozione delle indagini familiari possono essere quantificati in 521.900 euro (alla data odierna è in corso una convenzione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

La **relazione illustrativa**, invece, sottolinea che il Ministero, nel corso degli anni, ha maturato una consolidata esperienza nello svolgimento delle indagini familiari, anche attraverso una collaborazione con organismi internazionali ed anche essa informa che attualmente è in essere una convenzione con l'Organismo Internazionale per le Migrazioni (OIM).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 5 dello schema di regolamento in esame ribadisce la vigente disposizione ai cui sensi, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori; esso inoltre aggiunge che ciò deve avvenire nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Si evidenzia che la norma ripete quanto già previsto a legislazione vigente, sia dall'articolo 33, comma 2,

¹³ Per un refuso, la relazione tecnica indica il comma 1, che però non ha una lettera *b*) e non disciplina le ricerche familiari.

lettera *b*), del testo unico sull'immigrazione (assistito da una specifica clausola di invarianza), sia dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*), del DPCM n. 535 del 1999, peraltro precisando che le attività devono essere svolte nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati. La relazione tecnica conferma che alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.¹⁴ Inoltre, la relazione illustrativa conferma che le attività sono svolte da anni e che attualmente è in essere una convenzione con l'Organismo Internazionale per le Migrazioni (OIM). Tenuto conto di questi elementi non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Accompagnamento verso la maggiore età

Le norme disciplinano alcune delle attività ministeriali individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), ai cui sensi, come sopra visto, il Ministero promuove misure rivolte all'**integrazione dei minori** stranieri non accompagnati.

Più in dettaglio, lo schema di regolamento in esame prevede che, al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero può adottare (anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, le Regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.

La disposizione ora in esame richiama espressamente il regolamento di organizzazione del Ministero (DPR n. 57 del 2017), e in particolare le lettere *d*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10. Esse, si rammenta, attribuiscono alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione le seguenti funzioni:

- coordinare le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo (lettera *d*));
- coordinare le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente e provvedere, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del SIM (lettera *g*)).

Si evidenzia che già a legislazione vigente (articolo 6, comma 2 del DPCM n. 535 del 1999) il Ministero (subentrato al Comitato minori stranieri) può proporre di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche

¹⁴ Capitolo di spesa 3783 pg1

e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti ai minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

La **relazione tecnica** informa che con riferimento all'articolo 6, relativo alle misure di accompagnamento alla maggiore età, non è prevista una copertura a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie; l'attività rientra nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie (FSE – PON Inclusion, con le tre edizioni del progetto Percorsi per un totale di euro 11.680.000,00 e POC Legalità, con il finanziamento del progetto Percorsi 4 per un importo pari a euro 15.000.000).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 6 dello schema di regolamento in esame consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di adottare, anche mediante accordi con altre amministrazioni, programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, anche dopo il compimento della maggiore età. La relazione tecnica informa che all'attuazione di dette attività si provvede non a valere sul Fondo per le politiche migratorie bensì nell'ambito delle ordinarie funzioni nonché utilizzando risorse di derivazione europea. Si rileva che la disposizione è formulata in termini facoltativi e ad essa si applica la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 16 dello schema di regolamento in esame, pertanto l'amministrazione può provvedervi nel limite delle risorse disponibili, ciò anche considerato che si tratta di funzioni già disciplinate a legislazione vigente (lettere *d*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 10 del DPR n. 57 del 2017 e comma 2 dell'articolo 6 del DPCM n. 535 del 1999) e che, come informa la relazione tecnica, sono già svolte a valere sulle risorse disponibili, anche europee.

ARTICOLI 13-15

Compiti in materia di minori accolti, ingresso e soggiorno

Le norme (incluse nel Capo IV dello schema di regolamento) hanno ad oggetto i “minori accolti” e riproducono quanto già previsto a legislazione vigente, salvo le modificazioni di seguito indicate.

Si rammenta preliminarmente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento in esame (che riprende le vigenti disposizioni), per “minore accolto” (o

“minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato”) si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

In dettaglio, gli articoli da 13 a 15 dello schema di regolamento:

- ribadiscono che il Ministero concede il nulla osta alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (articolo 13, comma 1, lettera a).

A legislazione vigente, tale compito è già previsto dall'articolo 8, comma 1, del DPCM n. 535 del 1999, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del testo unico sull'immigrazione. Si rammenta che l'articolo 33, citato, è assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria;

- ribadiscono che il Ministero provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea (articolo 13, comma 1, lettera b).

A legislazione vigente, tale compito è già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d), del DPCM n. 535 del 1999;

- ribadiscono la procedura per la richiesta, l'istruttoria e la concessione del nulla osta per l'ingresso, sopra descritto (articolo 14): rispetto alla normativa vigente si aggiunge la previsione della previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e viene soppressa l'indicazione specifica del termine per il completamento della procedura amministrativa.

L'articolo 14 dello schema di regolamento in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 8 del DPCM n. 535 del 1999, eccetto le modificazioni sopra indicate;

- ribadiscono che la durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non può superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso e che il Ministero può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore: in tal caso l'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori (articolo 15).

L'articolo 15 dello schema di regolamento in esame riproduce il contenuto dell'articolo 9 del DPCM n. 535 del 1999.

La **relazione tecnica** non commenta specificamente le norme in esame, e dunque non fornisce informazioni specifiche ulteriori rispetto alle considerazioni generali svolte con

riferimento al provvedimento nel suo insieme e che sono state riportate nelle schede riferite agli articoli 2 e 3.

La **relazione illustrativa** informa anch'essa che gli articoli 13, 14 e 15 confermano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri accolti previste dall'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico immigrazione e dagli articoli 2, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli articoli 13, 14 e 15 dello schema di regolamento in esame ribadiscono quanto già previsto a legislazione vigente in merito ai "minori accolti", ossia i minori non aventi cittadinanza italiana o UE, di età superiore a sei anni, entrati in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea. La relazione tecnica non commenta specificamente le norme. Rispetto alla legislazione vigente, le nuove norme introducono due differenze: la previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e la soppressione dell'indicazione specifica del termine per il completamento della procedura amministrativa. Non si hanno osservazioni da formulare circa gli articoli 13, 14 e 15, riproduttivi di quanto già previsto a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le innovazioni sopra evidenziate siano prive di effetti apprezzabili sulle amministrazioni coinvolte.

ARTICOLO 16

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme dispongono che all'attuazione del presente schema di regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** non commenta specificamente la norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione del presente schema di regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.

ARTICOLO 17

Abrogazione

Le norme abrogano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (comma 1) e precisano che il riferimento al predetto DPCM, ovunque ricorra, si intende effettuato al presente schema di regolamento (comma 2).

Si rammenta che l'abrogando DPCM, come modificato da successivi interventi, reca il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il Comitato, come più volte rammentato, è stato soppresso e i suoi compiti sono stati trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'abrogando DPCM non reca disposizioni cui siano associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Le disposizioni del DPCM ripetute, salvo aggiornamenti o modificazioni, nel presente schema di regolamento sono state indicate, di volta in volta, nelle schede riferite agli articoli del medesimo schema.

La **relazione tecnica** non commenta specificamente la norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.